

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA BARGELLI

Seduta del 28/05/2020

FATTO

Il cliente, stipulato un contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote dello stipendio in data 11/04/2012, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 55 rate sulle 120 previste, chiede il rimborso di euro 3723,00, oltre che delle spese legali, quantificate in euro 250.

In merito al rimborso dei costi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del prestito, nel reclamo il cliente aveva chiesto il rimborso delle commissioni finanziarie e accessorie non maturate, nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto e il rimborso quote, intercorrente dall'estinzione al termine del contratto, quantificate in euro 3450,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario conferma di avere stipulato al cliente un contratto di finanziamento estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 55 con decorrenza 30/04/2017 e afferma di avere restituito al cliente, in quella sede, la somma di € 1.006,21 a titolo di ratei non maturati, nonché di avergli offerto, in sede di riscontro al reclamo, la somma di € 960,80, che, tuttavia, è stata rifiutata. Eccepisce la natura upfront delle spese di istruttoria, delle commissioni di intermediazione e di attivazione; reclama l'applicazione del criterio contrattuale per le commissioni di gestione; nega che siano dovuti rimborsi per oneri assicurativi in quanto pagati direttamente dalla banca. In conclusione, chiede il rigetto del ricorso o, in subordine, il suo accoglimento parziale, nei limiti di quanto offerto al cliente in sede di reclamo.

**DIRITTO**

In via preliminare, il Collegio rileva d'ufficio la difformità fra reclamo e ricorso, avendo il cliente nel primo domandato un rimborso di complessivi € 3450,00 e nel secondo il più elevato importo di € 3723,00. Tale differenza, meramente quantitativa, sembra essere il frutto di un semplice, iniziale errore di calcolo, rettificato in sede di ricorso. Considerata la necessità di applicare il canone interpretativo favorevole all'aderente e l'orientamento flessibile dei Collegi in tema di interpretazione della domanda, ritiene questo Collegio che tale difformità non possa inficiare l'ammissibilità, anche solo in parte, del ricorso.

Nel merito, il presente ricorso ha a oggetto le restituzioni conseguenti all'estinzione anticipata di un finanziamento, del quale è allegato un conteggio estintivo che riporta 55 rate scadute su 120 complessive. È in atti altresì la copia della quietanza liberatoria del 26/04/2017.

Il Collegio, presa visione del contratto e delle condizioni economiche, nonché delle disposizioni in materia di estinzione anticipata del finanziamento, osserva che queste escludono il rimborso degli importi indicati nelle lettere A) (Spese di istruttoria), B) (Commissione di attivazione), nonché E) (oneri erariali) e F) (costi di intermediazione) del prospetto economico.

Il Collegio rileva la nullità di dette clausole, in quanto volte a derogare all'art. 125 – *sexies* così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza "Lexitor", secondo la quale tutti i costi anticipatamente versati devono essere rimborsati al consumatore in proporzione alla durata residua del contratto.

Quanto alle commissioni sopra richiamati, il Collegio definisce upfront le spese di istruttoria e i costi dell'intermediario del credito, cui si applicherà il criterio suppletivo individuato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19. Con riguardo alle spese di intermediazione, si precisa che il contratto fornisce, in calce, evidenza della sottoscrizione dei soggetti a vario titolo intervenuti; inoltre, l'intermediario ha prodotto copia del contratto di conferimento di incarico, da cui si evince che l'attività del mediatore era propedeutica all'erogazione del finanziamento; il soggetto cui è stato conferito l'incarico, inoltre, risulta attualmente iscritto tra gli Agenti in attività finanziaria.

Quanto alle commissioni di attivazione, il Collegio ne afferma la natura recurring, con conseguente applicazione del criterio *pro rata temporis*.

Quanto alle commissioni di gestione, l'intermediario riferisce di avere rimborsato il costo per la parte non maturata, determinata secondo il criterio dell'interesse effettivo utilizzato in ambito contabile, pari ad € 1.006,21. A tal fine, produce in allegato alle controdeduzioni un piano di ammortamento in cui è indicata rata per rata la quota maturata della commissione di gestione.

Di tale criterio i Collegi ABF predicano la validità, purché il contratto rinvii espressamente al piano di ammortamento e questo sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo. Nella specie, sussistono tali condizioni e, pertanto, il criterio contrattuale può essere validamente applicato, ferma restando la necessità di decurtare dall'importo dovuto la somma già versata al cliente, pari a euro 1006,21.

Nulla è dovuto, infine, a titolo di oneri assicurativi non maturati, in quanto non sono stati versati dal cliente.

Applicando alla commissione di gestione il criterio contrattuale, ai costi recurring il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF, ai costi upfront il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), tenuto conto delle restituzioni già intervenute, il Collegio dichiara dovuta la seguente somma:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 36.327,07	Tasso di interesse annuale	4,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	380,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	54,17%
Data di inizio del prestito	01/10/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	31,61%

rate pagate	55	rate residue	65	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria (A)				450,00	Upfront	31,61%	142,23		142,23
Commissioni Attivazione (B)				1.596,00	Recurring	54,17%	864,50		864,50
Commissioni di Gestione (C)				2.900,83	Criterio contrattuale	***	1.006,21	1.006,21	0,00
Commissioni di Intermediazione (F)				3.784,80	Upfront	31,61%	1.196,24		1.196,24
Totale				8.731,63					2.202,97

Il Collegio non accoglie la domanda relativa alle spese legali, in linea con la costante giurisprudenza ABF, tenuto conto che non è stata fornita alcuna prova a sostegno della spesa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.202,97.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA